



REGOLAMENTO TIPO DEGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

## REGOLAMENTO TIPO DEGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*Emanato con D.P. n. 218 del 23/03/2011.*

### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento tipo disciplina le competenze, la composizione e le modalità di formazione e funzionamento degli Istituti della Scuola Superiore Sant'Anna istituiti con DDP n. 1012 del 30/12/2010.
2. Nel rispetto del presente regolamento tipo e delle altre fonti normative e regolamentari della Scuola ogni Istituto adotta un proprio Regolamento interno da sottoporre all'esame del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 2 (Finalità)**

Gli Istituti concorrono al consolidamento e all'innovazione del modello di "Scuola Superiore" quale soluzione avanzata e sostenibile per perseguire l'eccellenza nella formazione e nella ricerca e costituiscono le strutture organizzative della Scuola Superiore Sant'Anna che, nell'ambito dei campi scientifico-disciplinari di competenza, hanno lo scopo di:

- a) promuovere, svolgere e valorizzare attività di ricerca fondamentale ed applicata, anche interdisciplinare, ai massimi livelli nazionali ed internazionali attivando per questo tutte le possibili risorse;
- b) promuovere e svolgere corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca, graduate program ed eventuali lauree magistrali ed i master universitari di primo e secondo livello, inerenti i campi di attività propri dell'Istituto nel rispetto delle linee generali e dei regolamenti della Scuola;
- c) garantire, anche sotto il profilo organizzativo, la qualità della formazione integrativa e la massima partecipazione degli allievi ordinari alle attività di ricerca;
- d) interagire autorevolmente con i soggetti privati e pubblici del mondo della ricerca nei campi di competenza, in qualità di soggetto di riferimento nazionale e internazionale;
- e) promuovere e attuare programmi di scambio internazionale di perfezionandi, dottorandi, personale di ricerca e docenti e ricercatori nel quadro di specifici accordi stipulati dalla Scuola.

Nel perseguimento delle proprie finalità l'Istituto dovrà:

- 1) attrarre ed orientare risorse provenienti dal settore pubblico e privato, da organismi nazionali ed internazionali, verso progetti prioritari per l'area di competenza, operando un adeguato e proficuo raccordo tra ricerca di lungo termine e ricerca applicata;
- 2) garantire a tutti gli afferenti libertà di ricerca e di insegnamento, oltre che un trasparente e regolamentato accesso alle risorse provenienti dalla Scuola;
- 3) assicurare l'alto livello della ricerca e della formazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Scuola, da valutare tramite appositi indicatori e procedure dettate dal Senato Accademico;
- 4) valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca nonché la collaborazione interdisciplinare nell'ambito dei percorsi formativi offerti agli allievi della Scuola;
- 5) operare con il massimo di efficacia, di efficienza e di trasparenza nella gestione delle risorse e nella conduzione delle attività e nel raggiungimento delle proprie finalità.

### **Art. 3 (Autonomia)**

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei regolamenti della Scuola, l'Istituto è struttura dotata di autonomia scientifico-culturale nel campo delle attività di ricerca e di formazione avanzata nelle aree disciplinari di competenza.



## REGOLAMENTO TIPO DEGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. L'Istituto ha altresì la responsabilità di contribuire, tramite apporti specifici, alla formazione del Programma Triennale della Scuola.
3. L'Istituto ha la specifica responsabilità gestionale, scientifica e formativa dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca, dei master universitari e/o di altri corsi attivati nell'ambito di graduate program e dei corsi di laurea magistrale.
4. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali l'Istituto si avvale delle strutture di servizio comuni messe a disposizione dalla Scuola, secondo le modalità definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.
5. L'Istituto può prevedere autonomamente, o in collaborazione con altri Istituti della Scuola, o Enti esterni, alla costituzione di apposite Scuole di dottorato di ricerca, sottoponendo i relativi progetti di attivazione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per il profilo di rispettiva competenza.
6. L'Istituto può adottare un'articolazione propria interna per Sezioni e/o Laboratori che, senza alcuna autonomia di carattere amministrativo-contabile o contrattuale, siano strettamente funzionali a valorizzare consolidate specificità scientifiche e di ricerca. Tale proposta dovrà essere inserita nel Regolamento interno di cui all'art. 1, comma 2.
7. L'Istituto ha una propria autonomia gestionale e amministrativa specificamente definita, in via transitoria, nel presente Regolamento e, a regime, nel Manuale di Amministrazione e nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola.
8. Spetta al Direttore Amministrativo della Scuola la responsabilità di assicurare che la gestione degli Istituti avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti.

### **Art. 4 (Disponibilità dei fondi)**

1. L'Istituto, per lo svolgimento delle proprie attività, dispone annualmente delle risorse indicate all'art. 5 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Le modalità di gestione delle risorse di cui al comma precedente sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal Manuale di amministrazione.

### **Art. 5 (Organi di governo)**

1. Sono organi di governo dell'Istituto :
  - il Direttore,
  - la Giunta,
  - il Consiglio di Istituto.
2. La responsabilità gestionale dell'Istituto, che è svolta nell'ambito del budget annuale, è affidata al Direttore dell'Istituto stesso, coadiuvato dalla Giunta, assicurando il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza degli atti.

### **Art. 6 (Direttore dell'Istituto)**

1. Il Direttore dell'Istituto è nominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, formulata dal Direttore della Scuola, sentiti gli afferenti all'Istituto. E' scelto tra i professori a tempo pieno afferenti all'Istituto. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
2. Nella sua attività di gestione è tenuto a riferire al Direttore della Scuola sull'andamento dei programmi didattici e scientifici.
3. Il Direttore predispone, d'intesa con la Giunta, lo schema di Regolamento interno di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, da sottoporre all'esame del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore predispone, d'intesa con la Giunta, un Piano Triennale dell'Istituto, nell'ambito ed in coerenza con il Programma Triennale della Scuola, corredato da adeguati obiettivi per le attività di



## REGOLAMENTO TIPO DEGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

ricerca, formazione e valorizzazione della ricerca dell'Istituto stesso, presentandolo per l'approvazione al Senato Accademico.

5. Il Direttore, d'intesa con la Giunta, specifica e definisce gli strumenti ed i parametri di valutazione dell'Istituto in coerenza con gli indirizzi del Senato Accademico.

6. In particolare il Direttore:

a) convoca e presiede le sedute della Giunta di Istituto;

b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Istituto;

c) convoca le riunioni del Consiglio Scientifico, ove costituito, nell'ambito del Regolamento interno d'Istituto.

d) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, previo parere, per i profili di competenza, del Responsabile Amministrativo (di cui al successivo art. 10) e dei titolari dei fondi di ricerca per le spese gravanti sui fondi stessi, sottoscrivendo anche gli eventuali contratti, nel rispetto di quanto definito all'art. 3 comma 7;

e) sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale funzionalmente affidato all'Istituto e ne assicura la corretta gestione, secondo principi di professionalità, trasparenza e responsabilità;

f) sovrintende alla corretta ed efficiente gestione delle risorse finanziarie dell'Istituto;

g) redige, d'intesa con la Giunta, la Relazione annuale dell'Istituto, concernente le attività svolte ed i risultati conseguiti, da sottoporre al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per gli atti di specifica competenza;

h) autorizza le missioni del personale docente, ricercatore e tecnico dell'Istituto;

i) predispone, d'intesa con la Giunta, le proposte del programma annuale delle iniziative formative di pertinenza dell'Istituto da sottoporre al Senato Accademico;

j) è membro del Collegio dei Direttori degli Istituti, che svolge funzioni di coordinamento e impulso delle attività di competenza degli Istituti, in stretto collegamento con il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

k) svolge le funzioni ed assume gli obblighi del responsabile della attività di formazione o di ricerca di cui all'art. 7 del Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

l) provvede alla tempestiva trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca da parte degli organi della Scuola.

7. Per lo svolgimento di tali attività il Direttore è coadiuvato dal Responsabile amministrativo e si avvale della struttura tecnico – amministrativa della Scuola.

8. Il Direttore dell'Istituto può individuare con proprio provvedimento, fra i docenti membri della Giunta, uno o più sostituti ai quali delegare, in caso di assenza o impedimento, la firma degli atti di ordinaria amministrazione.

### **Art. 7 (Giunta)**

1. La Giunta è composta da 3 a 7 membri in relazione alla numerosità degli afferenti e delle aree disciplinari comprese nell'Istituto ed alla complessità delle attività didattiche e di ricerca realizzate.

2. Fanno parte di diritto della Giunta il Direttore dell'Istituto, che la presiede e il Direttore Amministrativo della Scuola o suo delegato. Gli altri membri saranno eletti, secondo modalità definite dal Regolamento interno, assicurando che la maggioranza dei membri appartenga al corpo docente e ricercatore afferente all'Istituto.

3. Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile Amministrativo dell'Istituto con compiti di segretario verbalizzante.

4. I membri della Giunta durano in carica un triennio e possono essere confermati per una sola volta.

5. La Giunta svolge un ruolo di consultazione e supporto al Direttore nella gestione dell'Istituto ed in particolare assolve i compiti definiti nel presente regolamento.



## REGOLAMENTO TIPO DEGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

6. Le modalità di convocazione delle riunioni e di funzionamento della Giunta sono previste nel Regolamento interno di cui all'art.1 comma 2 del presente Regolamento.

### **Art. 8 (Consiglio di Istituto)**

1. Il Consiglio di Istituto svolge una funzione di supervisione strategica sulle attività dell'Istituto ed in particolare esprime un parere sul Piano Triennale e sulla Relazione Annuale. Tali pareri costituiscono parti integranti di tali atti.
2. Fanno parte di diritto del Consiglio il Direttore, che lo presiede, i docenti e i ricercatori afferenti all'Istituto. Altri membri saranno eletti, nel numero e secondo le modalità che verranno definite dal Regolamento interno assicurando che la maggioranza dei membri del Consiglio appartenga al corpo docente e ricercatore afferente all'Istituto.
3. Il Responsabile amministrativo partecipa al Consiglio con compiti di Segretario verbalizzante.
4. Le modalità di elezione dei membri, la durata dei relativi mandati, le modalità di organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono previste dal Regolamento interno di cui all'art. 1 comma 2.
5. Alle riunioni dei Consigli di Istituto possono essere invitati, senza diritto di voto, eventuali docenti e ricercatori aggregati all'Istituto stesso.

### **Art. 9 (Responsabile Amministrativo)**

1. Il Responsabile amministrativo dell'Istituto è nominato con provvedimento del Direttore Amministrativo della Scuola sentito il Direttore dell'Istituto.
2. Il Responsabile Amministrativo coadiuva, assumendone in solido la responsabilità, il Direttore dell'Istituto nella gestione amministrativa, finanziaria e contabile dello stesso ed assolve a tutti i compiti ad esso demandati dal presente Regolamento, dal Regolamento per la contabilità e finanza della Scuola, dal Manuale di amministrazione e dal Regolamento interno di cui all'art. 1, comma 2.
3. Il Responsabile amministrativo dell'Istituto dipende funzionalmente dal Direttore dell'Istituto e gerarchicamente dal Direttore Amministrativo della Scuola.

### **Art. 10 (Personale tecnico amministrativo)**

1. Sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Scuola, sentito il Senato Accademico ed il collegio dei Direttori di Istituto, la Scuola garantisce ai singoli Istituti un organico di personale tecnico-amministrativo nel rispetto della legislazione vigente, sia sul piano numerico che dal punto di vista delle categorie e qualifiche, rispetto alle caratteristiche strutturali e funzionali degli Istituti stessi.
2. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato all'Istituto, a tempo pieno o a tempo parziale, con provvedimento del Direttore Amministrativo della Scuola. Il personale dell'area amministrativa e dell'area servizi generali dipende dal Responsabile Amministrativo dell'Istituto; il personale dell'area tecnica dipende funzionalmente dal Direttore dell'Istituto.
3. L'Istituto può avvalersi di prestazioni di lavoro aggiuntive e di collaborazioni esterne temporanee, a valere su fondi propri, per le quali la determinazione degli aspetti contrattuali e finanziari è attribuita al Direttore dell'Istituto nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento interno dell'Istituto, della trasparenza degli atti e delle disposizioni in tal senso impartite dalla Scuola, utilizzando le strutture tecnico amministrative competenti della Scuola.

### **Art. 11 (Norme transitorie)**

1. In osservanza al Decreto congiunto del Presidente e del Direttore della Scuola n. 1012 del 30 dicembre 2010, fino all'adozione di apposita regolamentazione sul nuovo modello gestionale, di cui all'art. 6 del suddetto Decreto congiunto, gli Istituti attivati verranno gestiti, per gli aspetti amministrativo contabili, come centri di spesa di tipo "B" ai sensi dell'art. 31 comma III dello



## REGOLAMENTO TIPO DEGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Statuto della Scuola, ad esclusione dell'Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della Percezione, che potrà mantenere fino a tale data l'attuale modello di gestione amministrativo contabile. Tutti gli Istituti si avvarranno del supporto delle strutture organizzative di servizio nella gestione delle attività di ricerca e formazione.

### **Art. 12 (Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento tipo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola ed è applicabile fino alla data di disattivazione dell'Istituto. Eventuali modificazioni o integrazioni devono essere approvate con le stesse modalità.